TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - ROMA, SEZIONE 2 QUATER

SENTENZA 12 DICEMBRE 2016, N. 12318

DATA UDIENZA 7 NOVEMBRE 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Seconda Quater

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 74 e 116 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3905 del 2016, proposto da:

An. As., rappresentato e difeso dall'avvocato Ce. Ga. C.F. (omissis), presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Roma, via (...);

contro

Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di accesso ai documenti amministrativi richiesti con istanza prot. n. 713/2016 del 27 febbraio 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2016 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il Signor An. As., essendo venuto a conoscenza, per circostanze dallo stesso non precisate, della circostanza che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri aveva inviato al Comune di (omissis), in data 13 novembre 2015, una lista di immobili ritenuti non conformi alla normativa edilizia, oggetto di procedimento già definito, chiedendo che venisse riferito circa lo stato di detti immobili e la situazione relativa agli occupanti degli stessi;

Considerato che l'odierno ricorrente, sostenendo che la natura di tale lista sarebbe riconducibile nell'alveo dei meri atti amministrativi relativi a procedimenti penali già conclusi, ha chiesto al Comune di (omissis), con istanza del 28 febbraio 2016, protocollata con il n. 713/2016, l'accesso documentale alla surrichiamata lista inviata dalla Procura della Repubblica al Comune nonché, inoltre, alla lista degli immobili effettivamente sottoposti ad accertamenti tecnici da parte della Polizia locale ovvero da parte di altre Forze di polizia oppure ancora da parte dell'Ufficio tecnico comunale, senza ottenere alcun riscontro;

Rilevato che per tale ragione il Signor An. As. ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale nei confronti del silenzio diniego formatosi sull'istanza ostensiva sopra citata chiedendo che, in seguito all'accertamento dell'obbligo di provvedere al richiesto accesso documentale, il Comune venga condannato a rendere possibile l'ostensione dei suddetti documenti;

Verificato che il Comune di (omissis) non si è costituito in giudizio;

Valutato che la tipologia degli atti richiesti al Comune dall'odierno ricorrente rientra a pieno titolo nell'ambito degli atti e documenti esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 atteso che trattasi di atti rispetto ai quali sono state svolte indagini di natura penale che proseguono nell'ambito dell'attività di polizia amministrativa per i riflessi repressivo-sanzionatori in materia edilizia;

Specificato che, con particolare riferimento agli atti prodotti nel corso di indagini penali, seppure è vero che, secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratto all'accesso, in quanto laddove la denuncia sia riconducibile all'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative, l'atto non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p. e non può ritenersi coperto dal segreto istruttorio, nondimeno deve considerarsi che se la pubblica amministrazione trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2013) n. 547;

Puntualizzato inoltre che, con riferimento al contenuto dei documenti richiesti e tenuto conto del tenore delle espressioni recate dall'istanza ostensiva allegata al fascicolo di parte ricorrente, pare evidente la natura di dati giudiziari relativi a terzi soggetti (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), rispetto ai quali il ricorrente non ha limitato la richiesta ai soli dati a lui riferibili, se esistenti;

Tenuto conto quindi che, in disparte la innegabile inadempienza da parte del Comune intimato che avrebbe dovuto comunque completare il procedimento ostensivo con l'adozione di un provvedimento espresso, gli atti richiesti dal ricorrente rientrano nella categoria di quelli esclusi dall'accesso documentale ai sensi dell'art. 24, commi 1, lett. a) e 7, della legge n. 241/1990 e che quindi il ricorso va respinto;

Stimato che, nonostante la soccombenza della parte ricorrente nel presente giudizio, il comportamento colpevolmente inerte tenuto dal Comune di (omissis), nel corso della procedura fatta oggetto di contenzioso, costituisce il necessario presupposto per disporre la compensazione delle spese giudiziali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 7 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi - Presidente

Francesco Arzillo - Consigliere

Stefano Toschei - Consigliere, Estensore